

## ***Il ravvedimento operoso dell'acconto Imu dovuto***

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

### **Compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24**

Analisi sistematica della normativa vigente, delle deroghe, delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e della Circolare 16/E/2024: impatti operativi per professionisti e imprese

Scopri di più

Lo scorso **16 giugno 2025** è scaduto il **versamento dell'acconto** (prima rata) dell'imposta municipale propria (**Imu**) relativa all'anno in corso.

I contribuenti che non avessero provveduto totalmente o parzialmente al pagamento possono correggere gli eventuali **errori** o **omissioni** tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**, entro i termini di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), come indicato dall'[articolo 1, comma 774, L. 160/2019](#).

Affinché il ravvedimento sani la violazione, i contribuenti devono rimuovere la **medesima violazione**, oltre a provvedere al **versamento delle sanzioni e degli interessi legali** sull'imposta tardivamente versata.

In particolare, la sanzione può essere **ridotta** a:

- **1/15 del 12,5 per cento per ogni giorno di ritardo**, ossia lo 0,0833 per cento, per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a quindici giorni** ("**ravvedimento sprint**");
- **1/10 del 12,5 per cento**, ossia l'1,25 per cento, per i versamenti effettuati con un **ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni** ("**ravvedimento breve**");
- **1/9 del 12,5 per cento**, ossia l'1,3889 per cento, per i versamenti effettuati con un **ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni**;
- **1/8 del 25 per cento**, ossia il 3,1250 per cento, per i versamenti effettuati **oltre i novanta giorni ma entro un anno** ("**ravvedimento lungo**");
- **1/7 del 25 per cento**, ossia il 3,5714 per cento, per i versamenti effettuati **oltre un anno ma entro i due anni**;
- **1/6 del 25 per cento**, ossia il 4,1667 per cento, per i versamenti effettuati **oltre i due anni**.

Gli interessi legali **maturano giorno per giorno** e si applicano all'importo dovuto a titolo d'imposta.

Il tasso degli interessi legali, come fissato con D.M. 10.12.2024, è del **2 per cento per l'anno 2025**.

Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del **modello F24**, barrando la casella relativa al **"ravvedimento operoso" ("Ravv.")** ed indicando **l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta**, degli **interessi e delle sanzioni**.

In particolare, **non sono previsti codici tributo particolari** e gli importi devono essere versati con il medesimo codice dedicato all'imposta principale.

Si evidenzia che:

- **interessi e sanzioni possono essere versati anche in momenti diversi;**
- **errori non rilevanti** nel calcolo e nel versamento delle sanzioni non invalidano l'operazione, a condizione che sia **manifesta la volontà di ravvedere l'errore o l'omissione**.

Infine, si rammenta che, a norma dell'[articolo 1, comma 762, L. 160/2019](#), il contribuente può decidere autonomamente di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'**unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione**.

Qualora il contribuente abbia **optato per tale soluzione**, ma il versamento effettuato si sia rivelato insufficiente, ai fini dell'individuazione dei termini per effettuare il versamento comprensivo del ravvedimento operoso, deve ritenersi preferibile, in via meramente prudenziale, **computare i suddetti termini dal 16 giugno**, ferma restando la possibilità di un **confronto con l'ente locale**, quale **sogetto attivo dell'imposta** che potrebbe adottare un **comportamento pro contribuente**.